



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D. Marco Piras)

Il sottoscritto concessionario si obbliga all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione edilizia.

Addi 16/1/2006

IL CONCESSIONARIO

VOLTURA DELLA CONCESSIONE

- vista la richiesta di voltura in data _____, pervenuta al prot. n. _____;
- visto l'atto notarile, a rogito del Dott. _____, Notaio in _____, in data _____, Repertorio n. _____ - Raccolta _____

voltura la presente concessione edilizia a:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Fluminimaggiore, li _____

N.B. - Qualora nel corso della realizzazione del le opere o comunque di lavori coevi e successivi vengano in luce documenti e beni culturali soggetti alla tutela della legge 1-6-1939, n. 1089 e successive modifiche, dovranno essere rispettate le prescrizioni della legge suddetta informandone tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologica



COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
SETTORE EDILIZIA PRIVATA



Pratica Edilizia n. 80/2005

CONCESSIONE EDILIZIA n. 2 del 16/01/2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda prot. n. 6027 del 23.12.2005, presentata dal Sig. _____ - C.F. _____
nato a _____ ed ivi residente in via _____
relativa a: _____

**ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'
DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE E COMMERCIALE**

Nel centro urbano di Fluminimaggiore, in via Vittorio Emanuele n. 413, distinto in catasto alla Sezione A - Foglio 23 Mappale 1584;

- Visti i disegni di progetto allegati alla domanda prot. 6027/2005, a firma dei Geometri Luciano Massa iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cagliari al n° 1998 - C.F. MSSLCN63P29D639H, Sandro Ballocco iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cagliari al n° 2221 - C.F. BLLSDR72E24E281J;
- Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto il Regolamento Edilizio Comunale;
- Visto il programma di Fabbricazione;
- Visto il parere favorevole a seguito dell'istruttoria espresso dal Responsabile del Settore in data 10.01.2006;
- Visti i regolamenti comunali, igiene e polizia urbana in vigore;
- Viste le leggi 17-8-1942 n. 1150; 6-8-1967 n. 765 e le successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la legge 28-1-1977 n. 10;
- Vista la legge 28-02-1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la L.R. n. 23/1985, e successive modificazioni e integrazioni;
- Accertata, sulla base della documentazione in atti, la sussistenza di legittimo titolo ad ottenere il rilascio della Concessione Edilizia;
- Preso Atto della conformità degli atti progettuali allo strumento Urbanistico vigente;

CONCEDE

Al Sig. _____ come sopra generalizzato, di eseguire i lavori e le opere di cui in narrativa, senza pregiudizio dei diritti di terzi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità del progetto approvato che si allega come parte integrante e sostanziale della presente concessione, secondo le migliori norme dell'arte, affinché l'opera riesca solida, igienica, decorosa e atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato.

La presente Concessione Edilizia non incide sulla titolarità della proprietà o di diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

E' fatto obbligo al Concessionario del rispetto e adempimento delle prescrizioni generali e particolari, e delle clausole di seguito riportate:

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) I diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell' art. 15 della legge 28/02/1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999, N. 490 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5/08/1978 n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.

4) In caso di nuova costruzione o adempimento planimetrico, i lavori non potranno avere materiale inizio prima di aver ottenuto, previa richiesta scritta sui moduli dal Comune, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, che rilascerà apposito verbale.

Saranno ammessi i soli lavori preparatori di cantiere, il picchettamento, gli scavi di sbancamento e di fondazione in conformità degli atti progettuali.

5) qualora non siano stati indicati nella domanda di Concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il concessionario è tenuto ugualmente a segnalargli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi, entro otto giorni dalla effettiva sostituzione.

6) Di massima non si devono mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.

7) Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione al Sindaco, per iscritto. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi oltre un certo tempo.

8) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito luogo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, salvo esenzione scritta dal Sindaco in caso di opere di limitata importanza.

9) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontra impianti di servizi pubblici, deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli e essere dato subito avviso per i provvedimenti del caso.

10) Gli assistiti di cui al paragrafo 6) od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e devono essere muniti pure gli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale. Questa lanterna deve avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui è collocata.

11) Ai sensi e per gli effetti della legge 1086 del 5 novembre 1971, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, o a struttura metallica, è fatto obbligo al concessionario:

- a) di presentare denuncia al Genio Civile prima di iniziare le opere in c.a. o a struttura metallica;
- b) di presentare al sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere vistato dal Genio Civile; onde ottenere l'abitabilità.

12) In tutti i cantieri deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella in cui siano indicati:

- a) Nome e cognome del concessionario, oggetto ed estremi della concessione e termini di scadenza;
- b) Nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- c) denominazione dell'assuntore o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia;
- d) Orario di lavoro.

13) I lavori devono essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato.

14) Devono essere rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso.

15) Il concessionario titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni inosservanza nei limiti delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione. In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni previste dalla legge 28-2-1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le sanzioni della L.R. 11.10.1985 n. 23.

16) L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della presente concessione, e il concessionario deve darne preventiva comunicazione, su apposito modulo, al Comune, e deve constare da verbale di sopralluogo redatto da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale.

17) Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, è stabilito in tre anni dall'effettivo inizio dei lavori, tale termine può essere prorogato, con provvedimento motivato dal Sindaco solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione; l'ultimazione deve essere denunciata dal concessionario in una con la richiesta di abitabilità o usabilità;

18) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione, in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata;

19) La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai

sensi della legge 28-1-1977, n. 10 e le sanzioni previste dalla stessa legge e dalla legge 28-2-1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni e della L.R. 11-10-1985 n. 23.

20) Al Comune è riservato il diritto di far e seguire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti essentate al Comune mediante appendice alla presente concessione.

21) Per tutte le eventualità non previste nel presente elenco di prescrizioni generali, necessariamente limitate, si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e di tutta la normativa in materia edilizia, igiene e polizia locale vigente alla data del rilascio della presente concessione.

22) Il rilascio della presente concessione, non esime il concessionario dal munirsi di ulteriori autorizzazioni o nulla-osta di competenza di altri Enti.

23) Il Concessionario, il D.L. e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28/02/1985 n. 47 - L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

24) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.M. 16/05/1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27/06/1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;

b) al D.M. 20/11/1987 (G.U. n. 285 del 5/12/1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla legge 9/01/1989, n. 13 come modificata dalla legge 27/02/1989 n. 62 ed al D.M. 14/06/1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23/06/1989 S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge quadro 5/02/1992 n. 104,

d) alla legge 5/03/1990 n. 46 (G.U. n. 59 del 12/03/1990) recante " Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli art. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6/12/1991 n. 447 (G.U. n. 38 del 15/02/1992);

e) al D.P.C.M. 1° Marzo 1991 (G.U. n. 57 del 8/03/1991) recante " Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e alla legge 26/10/1995 n. 447 (G.U. n. 254 del 30/10/1995) "legge quadro sull'inquinamento acustico";

f) al D.Lgs. 15/08/1991 n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente la concessione (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'anziano presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene con la presente concessione, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia.

25) La presente concessione autorizza esclusivamente all'esecuzione dei lavori espressamente richiesti. L'eventuale rappresentazione di fabbricati o sue parti abusivamente costruite o difformemente costruite da concessioni o autorizzazioni precedenti non implica la sanatoria degli stessi che comunque manterranno inalterata la loro irregolarità.

26) PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA OSSERVARE:

- In conformità al progetto approvato

1- ONERI DI CUI ALL'ART. 16 L.R. 23/85

- Versamento a saldo della somma di € 646,44 (bollettino n. 12 del 12.01.2006 sul c/c p.n. 16245094, intestato al Comune di Fluminimaggiore Servizio di Tesoreria)

2 - CONTRIBUTO COMMISURATO ALL'INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

(art. 5 della legge 28/01/1977 n. 10)

- NON DOVUTI

3 - CONTRIBUTO A PERCENTUALE SUL COSTO DI COSTRUZIONE

(art. 6 della legge 28/01/1977 n. 10)

- Versamento a saldo della somma di € 646,44 (bollettino n. 12 del 12.01.2006 sul c/c p.n. 16245094, intestato al Comune di Fluminimaggiore Servizio di Tesoreria).

Dalla Residenza Municipale, li